



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 30/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 4 aprile 2014, n. 102

Valutazione di incidenza fase screening della “variante urbanistica in SUAP per la realizzazione di un opificio artigianale di macellazione in contrada ‘Murgetta’” - Autorità procedente: Comune di Gravina in Puglia (BA).

L'anno 2014 addì 4 del mese di Aprile in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi funzionaria del medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 30362 del 25.09.2013, acquisita al prot. n. 9185 dello 01.10.2013 del Servizio Ecologia, lo Sportello Unico Attività Produttive del Sistema Murgiano, facendo seguito alla nota prot. n. 5782 del 14.05.2013 del Servizio Urbanistica della Regione Puglia, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 44/2012, per la “variante urbanistica in SUAP per la realizzazione di un opificio artigianale di macellazione in contrada ‘Murgetta’” trasmettendo contestualmente in formato digitale e cartaceo i seguenti elaborati:

- Quadro di riferimento programmatico (All. 1);
- Quadro di riferimento ambientale (All. 2);
- Quadro di riferimento progettuale (All. 3);
- Identificazione degli impatti potenziali, misure di mitigazione e/o compensazioni (All. 4);

con successiva nota prot. n. 30962 del 30.09.2013, acquisita al prot. n. 9491 del 9.10.2013 del Servizio Ecologia, lo Sportello Unico Attività Produttive del Sistema Murgiano inviava una nota contenente precisazioni ed integrazioni;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 10066 del 28.10.2013 chiedeva, attesa la prossimità dell'intervento con il SIC-ZPS “Murgia Alta”, di trasmettere la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza - fase di screening, come definita nella DGR n. 304/2006, nonché di inviare gli elaborati progettuali oggetto della Conferenza dei Servizi in formato elettronico;

lo Sportello Unico Attività Produttive del Sistema Murgiano con posta elettronica certificata del 30.10.2013, assunta agli atti del Servizio Ecologia con prot. n. 10731 del 15.11.2013, inoltrava tale richiesta per competenza al Comune di Gravina in Puglia comunicando contestualmente all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS che “a far data dal 21.10.2013 il Comune di Gravina in Puglia non fa più parte del SUAP del Sistema Murgiano”;

il Comune di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 36580 del 14.11.2013, acquisita al prot. n. 11416 del

5.12.2013 del Servizio Ecologia, riscontrava la richiesta di integrazioni, inviando la documentazione richiesta;

l'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 659 del 21.01.2014, ai fini della consultazione di cui all'art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifiche, Servizio Programmazione, assistenza territoriale e prevenzione;
- Provincia di Bari - Servizio Edilizia Pubblica e Territorio; Servizio Polizia provinciale, Protezione Civile e Ambiente;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio civile) di Bari;
- Autorità idrica pugliese;
- Acquedotto pugliese;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

il Comune di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 3849 del 29.01.2014, acquisita al prot. n. 1398 dell'11.02.2014, ai sensi dell'art. 7 comma 7.2. lettera e) del r.r. 18/2013 attestava che "l'intervento in progetto [...], costituente proposta di variante puntuale al vigente PRG, interessa una superficie inferiore ad 1 Ha (0.57.39 Ha) con volume da realizzare inferiore ai 5.000 m³ (4.057,50 m³)";

con nota prot. n. 371 del 18.02.2014 acquisita al prot. n. 2189 del 4.03.2014 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente";

l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 2353 del 24.02.2014 acquisita al prot. n. 2685 del 14.03.2014 del Servizio Ecologia, comunicava che "le aree in oggetto di intervento ricadono nel territorio dell'AdB Basilicata e pertanto non è richiesto il parere della scrivente Autorità";

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 3199 del 6.03.2014 acquisita al prot. n. 2701 del 14.03.2014 del Servizio Ecologia rilevava che:

- il Piano non interessa aree soggette a tutela paesaggistica di cui al D.lgs. 42/2004; non interessa aree ricadenti in un ambito territoriale caratterizzato da un assetto insediativo storicamente consolidato reputato vulnerabile per tendenze di trasformazioni fisiche e d'uso improprie.
- da quanto riportato nella documentazione il Piano non interessa aree archeologiche o aree di interesse archeologico di rilevante interesse scientifico tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004 e dal PUTT/p;
- il Piano non interessa aree con presenza di "beni architettonici extraurbani" ovvero aree interessate da manufatti sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004 ed opere segnalate dal PUTT/p come manufatti (esterni ai territori costruiti) di rilevante interesse storico-architettonico e paesaggistico meritevoli di specifica tutela ne si rilevano luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio;
- l'area di intervento ricade nel raggio di 4 Km. con visuale della Lama Torrente Gravina; anche se non risulta esserci uno studio approfondito di intervisibilità tra l'opera in oggetto e il punto panoramico; e pertanto "Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che la soluzione progettuale adottata dal Piano in argomento, per il suo posizionamento e la sua articolazione plano-volumetrica

preservi le attuali libere visuali della gravina. La scrivente, nel rimandare ad una puntuale e dettagliata verifica delle disposizioni del PPTR non rileva particolari elementi di criticità per l'attuazione del Piano in questione”.

atteso che:

- ai sensi dell'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, “Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra”. Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, “[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;
- la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
- con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
- con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, ha delegato le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

considerato che:

- in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;
- ai sensi dell'art. 17 comma 1 “la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza” della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

L'istanza in oggetto si riferisce alla variante allo strumento urbanistico del Comune di Gravina in Puglia necessaria a realizzare un opificio artigianale destinato a linea di macellazione di ovini e caprini, deposito e laboratorio di trasformazione carni in un'area tipizzata E1 - rurale dal PRG. Essa ricade in agro di Gravina in Puglia alla località Murgetta, in un'area riportata in catasto al foglio 86 p.lle 526-528 e 622 (pagg. 3-9 “Quadro di riferimento progettuale”). Il progetto prevede la realizzazione di un corpo di

fabbrica, di dimensioni in pianta pari a 28,00 m x 30,00m, con all'interno: linea di macellazione; stalla di sosta degli animali vivi in collegamento diretto con la linea di macellazione; deposito di foraggio e mangimi con quantità non superiori a 500 kg; zone di deposito e laboratorio di trasformazione carni con annesse celle di conservazione.

Per quanto sopra il progetto di realizzazione dell'opificio artigianale di macellazione potrebbe rientrare nel campo di applicazione della Parte seconda al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.. Per quel che riguarda la citata legge regionale riferimento sono le categorie di cui all'allegato B.2 (Progetti di competenza della Provincia):

- B.2.q) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno;
- B.2.v) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno.

È inoltre prevista la recinzione del lotto con muro in c.a.; nonché la sistemazione a verde lungo il perimetro del lotto, la realizzazione di un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia e di una vasca imhoff per il trattamento dei reflui civili.

Dal punto di vista vincolistico, si rileva che l'area in oggetto, interessa cigli di scarpata indicati dalla carta geomorfologica n. 454 del PUTT/p. Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito GIS. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con DGR n. 1435 del 2.08.2013, si rileva la presenza di: 6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali (UCP - Prati e pascoli naturali); 6.3.2 - Componenti valori percettivi (UCP - Coni visuali - Gravina la Gravina).

L'intervento è prossimo al SIC-ZPS "Murgia Alta", cod. IT9120007 e ricade nell'IBA 135 denominata "Murge" e in relazione all'attestazione di cui alla nota prot. n. 3849 del 29.01.2014, le soglie dimensionali che consentono l'applicabilità dell'art. 7 comma 7.2. lettera e) del r.r. 18/2013 vanno valutate considerando che l'area in oggetto ricade nell'IBA 135 "Murge" e quindi in una zona ad elevata sostenibilità ambientale come definita dall'Allegato 1 al predetto regolamento regionale.

Considerato che:

- dalla disamina della documentazione allegata all'istanza, nonché dalla consultazione delle ortofoto, si evince che l'opera risulta esterna al SIC-ZPS "Murgia Alta" e che la tipologia d'interventi proposti è tale da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di interesse comunitario;
- il Corpo Forestale dello Stato (coordinamento provinciale di Bari), la Provincia di Bari ed il Comune di Gravina in Puglia, per quanto di competenza, concorrono alla verifica della corretta attuazione dell'intervento.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Murgia Alta", si ritiene che non sussistano incidenze significative sui siti Natura 2000 interessati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

- siano salvaguardati i muretti a secco eventualmente presenti nell'area;
- si realizzino le aree a verde utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.Lgs. 386/2003.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 2250/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree protette e nei siti Natura 2000;

VISTA la D.G.R. 2464/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi previsti dall'Azione 3, Misura 227, PSR Puglia 2007- 2013 nelle aree "a bosco e a macchia";

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso: la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di non richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per la "variante urbanistica in SUAP per la realizzazione di un opificio artigianale di macellazione in contrada 'Murgetta'" ricadente nel territorio di Gravina in Puglia (BA) avente come Autorità procedente il Comune di Gravina in Puglia per

le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo le motivazioni e le prescrizioni qui integralmente richiamate;

- di precisare che, con riferimento alle procedure di valutazione ambientale strategica, il Comune di Gravina in Puglia deve garantire la corretta applicazione delle disposizioni della Legge 4/2012 e del r.r. 18/2013 considerato che non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 7 comma 7.2. lettera e) del citato regolamento in ragione della ricadenza dell'intervento nell'IBA 135 denominata "Murge" (zona ad elevata sostenibilità ambientale) ed in ragione della natura di industria insalubre di prima classe dell'opificio,

- di precisare che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della DGR 304/2006;

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti, ivi compresi quelli inerenti la valutazione di impatto ambientale o verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ove prevista per l'intervento;

- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Gravina in Puglia;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Bari, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari);

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto